



REPUBBLICA DI SAN MARINO

DECRETO DELEGATO 8 marzo 2013 n.22

**Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino**

Visti gli articoli 54, primo comma, punto b) della Legge 22 dicembre 2010 n.194 e 32, comma 4, della Legge 21 dicembre 2012 n.150;

Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.23 adottata nella seduta del 25 febbraio 2013;

Visti l'articolo 5, comma 3, della Legge Costituzionale n. 185/2005 e gli articoli 8 e 10, comma 2, della Legge Qualificata n.186/2005;

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il seguente decreto delegato:

**DISPOSIZIONI APPLICATIVE DELL'ARTICOLO 54, PRIMO COMMA, PUNTO B)
DELLA LEGGE 22 DICEMBRE 2010 N. 194 E DELL'ARTICOLO 32, QUARTO COMMA,
DELLA LEGGE 21 DICEMBRE 2012 N.150
"IMPOSTA SPECIALE STRAORDINARIA SUI BENI DI LUSO"**

Art. 1

(Imposta speciale straordinaria sui beni di lusso)

Tutti i soggetti residenti proprietari di imbarcazioni o aeromobili iscritti nei registri nazionali o in registri esteri sono tenuti, per l'esercizio 2013, al pagamento in via straordinaria di una imposta speciale calcolata come segue:

- unità da diporto fino a 10 metri esente;
- unità da diporto fino a 14 metri € 500,00;
- unità da diporto fino a 18 metri € 1.000,00;
- unità da diporto fino a 24 metri € 3.000,00;
- unità da diporto fino a 35 metri € 5.000,00;
- unità da diporto oltre 35 metri € 10.000,00;
- aeromobili fino a 1.000 kg di peso massimo al decollo (MTOW) € 500,00;
- aeromobili oltre i 1.000 kg. e fino a 5.000 kg. di peso massimo al decollo (MTOW) € 3.000,00;
- aeromobili oltre i 5.000 kg di peso massimo al decollo (MTOW) € 10.000,00;

Per le imbarcazioni a vela l'imposta è ridotta del 50%.

Per i beni che, dall'entrata in vigore del presente decreto delegato, presentano un'età compresa da 5 a 15 anni l'imposta è ridotta del 20%, per i beni di età oltre i 15 anni l'imposta è ridotta del 40%.

L'imposta speciale si applica anche ai soggetti che sono utilizzatori dei beni in forza di contratti di locazione finanziaria nell'ambito dei quali risultano essere conduttori.

L'imposta speciale dovrà essere auto-liquidata dai soggetti di cui ai commi precedenti entro il 31 dicembre 2013.

Nel caso in cui il bene risulti ceduto nel corso dell'anno 2013 l'imposta dovuta sarà proporzionata in base ai mesi di proprietà/utilizzo.

Le modalità di versamento verranno disciplinate con apposita circolare dell'Ufficio Tributario.

L'imposta di cui al presente articolo troverà imputazione sul capitolo in entrata del Bilancio dello Stato n. 20 – Imposta Generale sui Redditi.

Art. 2
(Sanzioni)

Il mancato o insufficiente pagamento dell'imposta speciale accertato dall'Ufficio Tributario, comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria amministrativa da una a tre volte l'imposta dovuta. Il versamento con ritardo inferiore o pari a 30 giorni dà luogo all'applicazione di una sanzione pecuniaria amministrativa pari al 10% dell'imposta dovuta; per ritardi superiori a 30 giorni la sanzione pecuniaria amministrativa è elevata al 30% dell'imposta dovuta. Sui ritardati pagamenti decorrono, a norma di legge, gli interessi al tasso legale maggiorato di due punti.

Le somme dovute e non versate vengono iscritte a ruolo e rimosse attraverso la procedura prevista dalla Legge 25 maggio 2004 n.70 e successive modifiche ed integrazioni.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 8 marzo 2013/1712 d.F.R

I CAPITANI REGGENTI
Teodoro Lonfernini – Denise Bronzetti

IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Gian Carlo Venturini